



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante il "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 di seguito denominato *Codice*;
Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal Decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro;
Visto il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 recante il "Regolamento di modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali";
Visto l'incarico di funzione di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata conferito alla dott.ssa Marta Ragozzino dal Segretariato Generale con nota prot. n. 12639, cl. 16.13.04/33 del 14 novembre 2014;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera d) del citato D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 che attribuisce ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di verifica della sussistenza dell'interesse culturale sui beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del *Codice*;
Vista la nota del 18 febbraio 2014, prot. n.3483/2014, ricevuta il 21 febbraio 2014 con la quale il Demanio -filiale di Puglia e Basilicata ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per l'immobile appreso descritto;
Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata espresso con nota prot. 808,cl. 34.07.01/67.1 del 5 marzo 2015;
Ritenuto che l'immobile, denominato "Podere della Cattedra di agricoltura" sito in provincia di Potenza, comune di Chiaromonte, distinto al N.C.T. di Chiaromonte al foglio 18, particella 2 e particella 119 di proprietà del Demanio dello Stato-filiale di Puglia e Basilicata, come dall'unità planimetria catastale, presenta interesse culturale ai sensi degli artt. 10 comma 1 e comma 3 lettera d) del citato *Codice* per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;
Visti gli articoli 10 e 13 del suddetto *Codice*;

DECRETA :

il bene denominato "Podere della Cattedra di agricoltura", meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati è dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e comma 3 lettera d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel citato *Codice*.

La planimetria catastale e la relazione storico - artistica formano parte integrante e sostanziale del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa ai sensi dell'art. 15 del *Codice*, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

Il presente decreto sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio competente- Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene stesso.

Ai sensi dell'articolo 16 del *Codice* è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE REGIONALE SUPPLENTE
DOTT.SSA MARTA RAGOZZINO

48/ tutela/verifica immobili pubblici

DECRETO N. 15 IN DATA 9 MAR. 2015